



***Regolamento
del
Corpo Volontario***

Approvato nella seduta del Consiglio Generale del 22 Maggio 2009

Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1..... | 4 |
| CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI ASSOCIATIVI E COMPORTAMENTO ETICO | 4 |
| ART. 2..... | 4 |
| OBIETTIVO ED APPLICAZIONE | 4 |
| ART. 3..... | 5 |
| STRUTTURA DEL COMANDO GENERALE | 5 |
| ART. 4..... | 6 |
| RUOLI DEL CORPO VOLONTARI | 6 |
| ART. 5..... | 6 |
| NORME DI AMMISSIONE AL CORPO VOLONTARI (Allievo Milite ed Allieva Ausiliaria) | 6 |
| ART. 6..... | 8 |
| NORME D'AMMISSIONE DEL SOCCORRITORE | 8 |
| ART. 7..... | 9 |
| CORSI DI FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE | 9 |
| ART. 8..... | 10 |
| MILITE E AUSILIARIA | 10 |
| ART. 9..... | 11 |
| CAPISERVIZIO | 11 |
| ART. 10..... | 11 |
| CAPISQUADRA - VICE CAPISQUADRA | 11 |
| ART. 11..... | 12 |
| VICE COMANDANTE - VICE COMANDANTI DI SEZIONE | 12 |
| ART. 12..... | 12 |
| COMANDANTE DI SEZIONE | 12 |
| ART. 13..... | 13 |
| RISERVA D'UFFICIO | 13 |
| ART. 14..... | 14 |
| LIMITI DI ETÀ | 14 |
| ART. 15..... | 15 |
| SERVIZIO CIVILE | 15 |
| ART. 16..... | 15 |
| ASSEMBLEA DEL CORPO VOLONTARIO | 15 |
| ART. 17..... | 16 |

| | |
|--|----|
| ADDETTO AI SERVIZI FERIAI (DIURNO) | 16 |
| ART. 18..... | 16 |
| NORME SANITARIE | 16 |
| ART. 19..... | 16 |
| OBLAZIONI | 16 |
| ART. 20..... | 17 |
| ASSICURAZIONI | 17 |
| ART. 21..... | 17 |
| ASSISTENZA RELIGIOSA | 17 |
| ART. 22..... | 17 |
| NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO | 17 |
| ART. 23..... | 20 |
| GRUPPO GIOVANI | 20 |
| ART. 24..... | 21 |
| CORPO VOLONTARIO AUSILIARIO | 21 |
| ART. 25..... | 21 |
| QUOTE SOCIALI | 21 |
| ART. 26..... | 21 |
| RICONOSCIMENTI | 21 |
| ART. 27..... | 22 |
| SANZIONI DISCIPLINARI | 22 |
| ART. 28..... | 24 |
| TRASFERIMENTI | 24 |
| ART. 29..... | 24 |
| POSSIBILITA' DI EFFETTUARE SERVIZI IN ALTRE SEZIONI | 24 |
| ART. 30..... | 25 |
| DIMISSIONI | 25 |
| ART. 31..... | 25 |
| PASSAGGIO DA VOLONTARIO A DIPENDENTE | 25 |
| ART. 32..... | 26 |
| REGISTRO SOCI | 26 |
| ART. 33..... | 26 |
| APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO | 26 |

ART. 1

CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI ASSOCIATIVI E COMPORTAMENTO ETICO

E' preciso dovere d'ogni volontario conoscere tutti gli articoli del presente regolamento e gli articoli dello Statuto dell'Associazione.

Gli Iscritti hanno, inoltre, il dovere di collaborare, nei limiti delle proprie disponibilità, al funzionamento della Croce Bianca Milano, prestando con continuità ed impegno la propria opera nei settori di attività prescelti, secondo le indicazioni di servizio minime previste dai singoli Responsabili di Settore.

ART. 2

OBIETTIVO ED APPLICAZIONE

Obiettivo del presente Regolamento Generale (di seguito anche: "Regolamento" e/o "RG"), in ottemperanza a quanto disposto dai punti 3) e 4) dell'art. 8 e dagli ultimi due capoversi dell'art. 15 dello Statuto dell'Associazione, è stabilire modi, metodi e procedure organizzative e comportamentali per favorire un efficace ed efficiente funzionamento della Croce Bianca Milano a livello generale.

Il Comando Generale provvede a redigere le Norme di Attuazione del RG ed il Gruppo Comando, dallo stesso nominato, provvede a fare applicare ed a gestire le specifiche operative per i propri settori d'interesse.

Il presente RG deve essere osservato in ogni sua parte da tutti gli iscritti con riferimento, anche, agli allegati che lo compongono e che sono da considerarsi parte integrante dello stesso; si evidenzia come lo stesso possa trovare applicazione anche sul personale dipendente ed in servizio civile, oltre che sui frequentatori occasionali della Croce Bianca Milano, per quanto concerne le norme di comportamento generale e le regole ad esso collegate.

Eventuali termini contrattuali e/o convenzionali con Enti o Istituzioni integrano *in toto* e limitatamente alla durata degli stessi quanto non disciplinato nel presente RG.

Resta inteso che il RG si basa sulle norme nazionali, sui regolamenti e sulle Delibere Regionali in materia di volontariato, da intendersi nella loro accezione più ampia, pertanto potrebbe subire, nel corso del tempo, delle modifiche al fine di integrarsi con quanto di nuovo verrà stabilito dalle Istituzioni. Tali adeguamenti potranno essere recepiti tramite apposite note operative emanate dal Comando Generale.

ART. 3

STRUTTURA DEL COMANDO GENERALE

- 3.1 Il Comandante Generale è coadiuvato, ed in sua assenza rappresentato, da uno o più Vice Comandanti Generali (è a sua discrezione nominarne il numero e stabilire chi lo deve rappresentare) che si snodano in un Gruppo Comando dallo stesso stabilito. I componenti del Gruppo Comando, a cui vengono affidate specifiche deleghe di settore, decadono per revoca della nomina e comunque al termine del mandato del Comandante Generale. E' scelta del Comandante Generale affidare o meno ad un Vice Comandante Generale la delega alla Formazione Tecnica (di seguito anche "FT"). Il Vice Comandante Generale con delega alla FT ricopre anche il ruolo di Direttore del CeFRA a meno che il Comandante Generale ritenga opportuno ricoprire lui stesso questo incarico.
- 3.2 Il Vice Comandante Generale (o più di uno) ha, a sua volta, la facoltà di nominare, per quanto concerne il proprio settore di interesse, in accordo col Comandante Generale, dei Responsabili Provinciali che, ove esistenti, dirigano esclusivamente il settore al quale sono preposti, rispondendo del loro operato direttamente al Vice Comandante Generale che li ha nominati.
- 3.3 Il Responsabile della Formazione Tecnica nonché Direttore del CeFRA Croce Bianca Milano deve identificare e nominare un Responsabile Provinciale della Formazione per ogni area territoriale di competenza del relativo S.S.U.Em. 118 (di seguito anche: "118" e/o "COEU").
- 3.4 Il Responsabile Provinciale della Formazione Tecnica deve mantenere i rapporti con la COEU di competenza ed essere per la stessa, in subordine al Direttore del CeFRA Croce Bianca Milano, l'unico Referente Associativo in merito all'attività didattica, informativa e formativa che sarà sua cura promuovere, organizzare, gestire, verificare e controllare fra le Sezioni di sua competenza, coordinando i Responsabili di Sezione.
- 3.5 Il Responsabile Provinciale della Formazione Tecnica deve svolgere servizio attivo, salvo impossibilità per brevi periodi, purché autorizzati dal Comandante Generale, e possedere tutte le qualifiche tecnico professionali che il ruolo prevede. E' fatto divieto al Responsabile della Formazione Tecnica ed ai responsabili Provinciali di ricoprire qualsiasi incarico all'interno della propria Sezione, con eccezione al ruolo di Istruttore, salvo diversa autorizzazione del Comandante Generale.

ART. 4

RUOLI DEL CORPO VOLONTARI

Il Corpo Volontari Militi ed Ausiliari è così composto:

- A) Allievi in formazione
- B) Militi ed Ausiliarie
- C) Capi Servizio
- D) Autisti
- E) Vice Capi Squadra
- F) Capi Squadra
- G) Responsabile Formazione Tecnica di Sezione (Responsabile Sede Locale CeFRA)
- H) Vice Comandante
- I) Comandante

Per quanto riguarda le qualifiche di cui ai punti E), F) e G), i Comandanti hanno la facoltà di adattare le denominazioni degli incarichi alle particolari esigenze delle singole Sezioni, previa approvazione del Consiglio di Sezione.

ART. 5

NORME DI AMMISSIONE AL CORPO VOLONTARI (Allievo Milite ed Allieva Ausiliaria)

5.1 Può fare domanda per far parte del Corpo Volontari Militi e Ausiliarie chiunque abbia compiuto il 18° anno di età, di provata buona condotta morale e civile e che non presti servizio attivo presso altre Associazioni che svolgano attività di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza SALVO LE DEROGHE PREVISTE DALL'ART. 29.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- 1) Le fotografie formato tessera richieste dalla Sezione.
- 2) Certificato medico di idoneità psico fisica al servizio in ambulanza nonché tutti gli ulteriori accertamenti specifici richiesti dalla direzione sanitaria generale a suo insindacabile giudizio.
- 3) Casellario giudiziale e carichi pendenti richiesti per fini amministrativi (non sono ammesse autocertificazioni neppure per qualsiasi altro certificato che l'Associazione dovesse richiedere).
- 4) Modulo d'iscrizione unificato contenente le dichiarazioni con le quali il candidato:
 - si impegna a prestare il servizio gratuitamente (art. 10 Legge Regione Lombardia 17 Febbraio 1986 n. 5);
 - si impegna ad effettuare tutte le vaccinazioni nonché gli accertamenti specifici richiesti dalla Direzione Sanitaria Generale;

- si impegna a non effettuare alcun tipo di servizio presso altre Associazioni di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza fintanto che lo stesso è inquadrato nel Corpo Militi/Ausiliarie dell'Associazione (salvo le deroghe previste dal presente RG all'art. 29);
 - presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per finalità associative, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/03 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" a tutela della privacy.
- 5.2 Le dichiarazioni contenute in detto modulo possono essere modificate mediante delibera del Consiglio Generale per essere adattate ad eventuali variazioni legislative/operative.
- 5.3 Se la domanda è accettata dal Comandante/Presidente di Sezione, segue un colloquio con gli stessi. Una volta ottenuta l'approvazione il candidato può iniziare l'iter formativo previa visita medica a cura della Direzione Sanitaria di Sezione che, in tal caso, provvede a intestargli una scheda sanitaria.
- 5.4 L'allievo/a deve obbligatoriamente frequentare il corso di Pronto Soccorso necessario per assumere la qualifica di Soccorritore Esecutore nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni operative emanate dalla AREU (attualmente denominato *cd.* "120 ore"). Lo stesso deve svolgersi secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 7 punto 7.1) del presente Regolamento.
- 5.5 L'allievo/a in formazione ha l'obbligo di svolgere servizio attivo con regolarità, allo scopo di poter mettere in pratica quanto appreso durante il corso. L'entrata in servizio avverrà non appena saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:
- consegna di tutta la documentazione prevista nei precedenti punti da 1) a 5);
 - consegna dei certificati attestanti il completamento di tutti i cicli vaccinali previsti o, almeno, il loro inizio;
 - possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - ❖ aver frequentato il Corso Propedeutico di Pronto Soccorso, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 7 punto 7.1) del presente Regolamento;
 - ❖ aver frequentato le prime 20 ore del Corso 120 ore sopra citato.
- L'allievo/a può svolgere servizio attivo solo ed esclusivamente in aggiunta ad un equipaggio completo, cioè solo come 4° componente, sotto il diretto controllo del Capo Servizio (vedere anche art. 7 punto 7.1 del presente Regolamento).
- 5.6 L'allievo/a che abbia frequentato il Corso Propedeutico di Pronto Soccorso ha l'obbligo, se interessato al servizio di Emergenza/Urgenza, di frequentare il primo Corso di 120 ore

disponibile; eventuali deroghe possono essere concesse dal Comandante di Sezione solo per gravi e giustificati motivi.

Al termine del Corso 120 ore, durante il quale svolge un periodo di prova di almeno 6 mesi e test intermedi, l'allievo/a – che ha dimostrato spirito associativo, attitudine al servizio e capacità tecniche - sostiene l'esame di certificazione regionale che se superato lo/a porta ad ottenere la qualifica di Milite o Ausiliaria da parte del Comandante di Sezione.

Tale qualifica deve essere ratificata dal Consiglio di Sezione e solo dopo tale ratifica, l'allievo/a acquisisce definitivamente la qualifica di Socio.

L'esame non può essere ripetuto più di una volta.

Ove l'allievo/a non risulta idoneo per spirito, capacità, disciplina, comportamento e frequenza, può essere dimesso dall'Associazione con semplice provvedimento del Comandante di Sezione.

Ogni Iscritto assicura in servizio la propria efficienza psicofisica; garantisce di non essere sotto effetto di alcool, droghe o farmaci in grado di alterare le facoltà mentali, o il normale grado di vigilanza, attenzione e concentrazione ovvero le condizioni di normale omeostasi, allo scopo di mantenere piena affidabilità per il regolare andamento del servizio.

ART. 6

NORME D'AMMISSIONE DEL SOCCORRITORE

Il soccorritore che presta attività di volontariato in altre Pubbliche Assistenze deve documentare tale appartenenza – tra cui la certificazione regionale - al fine di poter snellire il suo iter formativo, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.

Se la valutazione della domanda di ammissione e delle qualifiche presentate viene ritenuta valida dal Comandante/Presidente di Sezione il soccorritore può entrare in Croce Bianca Milano con la qualifica di Milite/Ausiliaria, ma deve sostenere comunque, entro i 6 mesi di prova, una valutazione globale finale da parte del Responsabile di Formazione Tecnica di Sezione.

ART. 7

CORSI DI FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

L'Associazione promuove e cura i corsi di addestramento e aggiornamento di tutto il personale volontario in servizio attivo.

I Comandanti di Sezione sono responsabili della gestione organizzativa dei corsi, ne curano i tempi e i modi di attuazione, attenendosi alle disposizioni del CeFRA e della Direzione Sanitaria Generale.

7.1 Corso 120 ore

Il CeFRA stabilisce le modalità ed il programma del corso in oggetto attenendosi scrupolosamente alle normative regionali in materia e affidandone l'organizzazione al Comando di Sezione. Il programma di detto corso, inoltre, deve essere strutturato in modo da comprendere, all'interno delle prime 20 ore, il programma del Corso Propedeutico di Pronto Soccorso (nozioni minime necessarie affinché l'allievo/a possa svolgere servizio attivo come 4° componente dell'equipaggio).

Durante il Corso 120 ore vengono svolti i test di valutazione intermedi (*cd.* prove in itinere) previsti dalle normative regionali vigenti ed il cui superamento costituisce requisito essenziale per il proseguimento del corso stesso.

Per tutti i ruoli che non prevedono il servizio attivo di Pronto Soccorso a bordo dei mezzi dell'Associazione (Corpo Volontari Ausiliari, Gruppo Giovani) i sei mesi di prova decorrono dal termine dell'*iter* formativo necessario per svolgere le mansioni prefisse (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: corso per centralino).

I Comandanti di Sezione devono far pervenire, per ogni corso ed almeno venti (venti) giorni prima dall'inizio dello stesso, alla Direzione del CeFRA il seguente materiale:

- il calendario delle lezioni secondo il programma unificato disposto dalla Direzione Sanitaria Generale e del CeFRA;
- l'elenco dei partecipanti al corso;
- ogni altra indicazione richiesta dal Comando Generale.

7.2 Corso inerente i Capi Servizio

Il CeFRA stabilisce le modalità e i programmi lasciandone l'organizzazione al Comando di Sezione.

Il programma verte, oltre che sulla verifica del mantenimento delle conoscenze apprese durante il Corso 120 ore (di cui al precedente punto 7.1), sulle tecniche di coordinamento dell'equipaggio e sull'approfondimento delle tematiche legali.

7.3 Corso inerente il personale addetto al trasporto extraospedaliero

Il CeFRA stabilisce le modalità e i programmi attenendosi scrupolosamente ai programmi previsti dalle normative regionali lasciandone l'organizzazione al Comando di Sezione.

La verifica in itinere effettuata dopo le prime 40 ore del corso per aspiranti soccorritori esecutori (corso 120 ore) deve svolgersi nel rispetto del DRG 1743 del 18.01.2006 affinché la stessa possa valere come certificazione e quindi abilitazione allo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario extraospedaliero (o, più brevemente, "servizi secondari").

7.4 Corso di Aggiornamento

Il CeFRA stabilisce le modalità e i programmi destinati a tutto il personale in servizio attivo dell'Associazione lasciandone l'organizzazione al Comando di Sezione. Detti corsi, da svolgersi secondo la periodicità prevista dalle normative regionali, hanno lo scopo di mantenere la preparazione dei Soccorritori ad un adeguato livello di professionalità.

7.5 Altri Corsi

Qual ora il Comando di Sezione organizzasse dei corsi di Primo Soccorso destinati ad esempio ai cittadini, alle scuole alle aziende, ecc., dovrà sottoporre il programma alla preventiva autorizzazione del CeFRA e della Direzione Sanitaria Generale.

ART. 8

MILITE E AUSILIARIA

Il Milite e l'Ausiliaria sono impegnati a prestare la loro opera in soccorso di ammalati ed infortunati, nonché in altre attività secondo lo spirito dell'Associazione.

Devono sempre uniformare il loro comportamento ai principi ed ai criteri dello Statuto ed alla caratteristica fondamentale del Corpo, costituita dallo schietto spirito di carità cristiana nell'assistenza spirituale e materiale, dal senso di disciplina, rispetto e fraterna cordialità verso i colleghi.

ART. 9

CAPI SERVIZIO

Il Capo servizio ha tra i suoi incarichi:

- il coordinamento dell'equipaggio nell'espletamento del servizio;
- il controllo dei mezzi e delle attrezzature di servizio.

Il Milite o l'Ausiliaria possono ricoprire questo incarico dopo aver frequentato con esito positivo il corso specifico previsto dall'art. 7 punto 7.2 del presente Regolamento.

Requisiti necessari – per aspirare a questo incarico, sono:

- 1) qualifica di Milite/Ausiliaria da almeno 1 anno
- 2) aver compiuto il ventunesimo anno d'età
- 3) aver maturato (a insindacabile giudizio del Comandante, sentito il parere degli istruttori) un'adeguata esperienza di servizio attivo.

ART. 10

CAPI SQUADRA - VICE CAPI SQUADRA

I Capi Squadra e i Vice Capi Squadra - scelti fra tutti i componenti del Corpo Volontari -, vengono nominati dal Comandante di Sezione. I Vice Capi Squadra coadiuvano o sostituiscono in caso di assenza i Capi Squadra, assumendone le funzioni.

Solo in casi particolari e per reali esigenze organizzative di Sezione, definite di volta in volta dal Comandante, i compiti del Capo Squadra possono essere svolti dal Capo Servizio di turno.

10.1 I compiti del Capo Squadra e del Vice Capo squadra sono:

1. Occuparsi dell'efficienza e della disciplina della Squadra assicurandosi che i presenti mantengano sempre un comportamento rispettoso dei locali e delle persone, specialmente nella fascia oraria 24.00 – 07.00 a tutela del riposo altrui, nel caso specifico, evitando schiamazzi e/o altre azioni che possano arrecare disturbo e/o violazione dei regolamenti comunali emanati in materia nonché nel rispetto e nelle regole fissate, eventualmente, dal regolamento condominiale ove la sede trova la propria collocazione.
2. Accertarsi del corretto utilizzo della sede e della sua pulizia da parte dei volontari presenti.
3. Quando sono di turno, anche se non presenti in sede per motivi di servizio, sono responsabili della sede e dei servizi e devono accertarsi che il centralinista provveda alla compilazione del Registro presenze e attività.

4. Possono, esclusivamente per gravi e giustificati motivi, sospendere temporaneamente gli appartenenti al Corpo Volontari dal servizio, con l'obbligo della segnalazione scritta al Comandante entro le 24 ore successive.

Gli appartenenti al Corpo che incorrono nel provvedimento di cui al punto 4 non possono svolgere alcun tipo di servizio e frequentare le Sedi dell'Associazione fino al colloquio con il Comandante; quest'ultimo dovrà convocare le parti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

5. Devono seguire la formazione degli Allievi e redigere una relazione scritta sul comportamento sia disciplinare che tecnico degli stessi. Detta relazione deve essere trasmessa al Responsabile della Sede Locale CeFRA e deve essere presa in esame in sede di scrutinio

6. Devono, coadiuvati dai Capi Servizio, preparare i Militi e le Ausiliarie al conseguimento della qualifica di Capi Servizio e segnalare, per iscritto, al Comandante il loro parere di idoneità o meno a svolgere dette mansioni.

7. Devono tenersi aggiornati sulle disposizioni emanate dal Comandante e dal Consiglio di Sezione e renderne partecipi tutti i componenti della squadra.

ART. 11

VICE COMANDANTE - VICE COMANDANTI DI SEZIONE

Vengono nominati dal Comandante secondo le esigenze della Sezione e decadono per revoca della nomina e comunque al termine del mandato del Comandante. Il Vice Comandante, in caso di impedimento del Comandante, assume tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Sostituisce il Comandante anche nelle riunioni del Consiglio di Sezione, con voto deliberante.

Qualora vi fossero più Vice Comandanti, il Comandante designa, o in via generale o di volta in volta, chi ha l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di rappresentarlo nelle riunioni di Consiglio.

ART. 12

COMANDANTE DI SEZIONE

E' eletto dai Soci a scrutinio segreto e dura in carica 3 anni.

Il Comandante:

- promuove e dirige l'attività del Corpo Volontari Militi e Ausiliarie, del Corpo Volontario Ausiliario e del Gruppo Giovani;

- promuove e si accerta che le disposizioni emanate dalla Direzione Sanitaria Generale e dal Comando Generale siano applicate;
- cura e regola la disciplina e ne ha la responsabilità;
- può nominare responsabili di settore, a seconda delle esigenze della Sezione; tali responsabili, ove esistenti, dirigono esclusivamente il settore al quale sono preposti e rispondono del loro operato direttamente al Comandante;
- ha la responsabilità, congiuntamente al Direttore Sanitario per quanto di competenza, della formazione tecnica di tutto il personale volontario in servizio attivo;
- verifica che tutto il personale volontario in servizio attivo si attenga alle procedure Associative previste sia per ciò che riguarda i protocolli di intervento sia per ciò che riguarda la dotazione di attrezzature a bordo dei mezzi e il loro corretto utilizzo;
- convoca periodicamente (almeno una volta all'anno) l'Assemblea del Corpo Volontario;
- può emanare delle disposizioni permanenti di servizio aventi lo scopo di disciplinare l'organizzazione operativa della propria Sezione purché non siano in contrasto con lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

ART. 13

RISERVA D'UFFICIO

La riserva deve essere richiesta per iscritto al Comandante che la concede, specificando il periodo, a proprio insindacabile giudizio a quei Volontari che:

- per ragioni di salute non possono prestare servizio attivo; dette ragioni devono essere comprovate da un certificato medico che va inviato al Direttore Sanitario di Sezione, il quale esprimerà al Comandante di Sezione il proprio parere in merito;
- per impegni di studio o lavoro o per altre fondate ragioni devono assentarsi dal servizio per un periodo superiore a 2 mesi.

Il Comandante, inoltre, colloca (sempre a suo insindacabile giudizio) in riserva, con provvedimento d'ufficio, il Volontario/a che non mantenga una costante frequenza ai turni.

I Volontari collocati nel ruolo della riserva per poter riprendere il servizio attivo devono fare richiesta, scritta, al Comandante; solo dopo che quest'ultimo concede l'autorizzazione, per iscritto, ed esposto la suddetta all'Albo, possono riprendere servizio attivo.

La riserva può essere concessa per un periodo massimo di mesi 12.

Eventuali proroghe e la relativa durata possono essere concesse per comprovati motivi dal Comandante e/o dal Direttore Sanitario per quanto di loro competenza.

Se il periodo di inattività è compreso fra 3 e 12 mesi il Soccorritore, prima di riprendere il servizio attivo, deve obbligatoriamente effettuare il percorso “PROCEDURA PER RIENTRO DA RISERVA” emanato dal Comando Generale.

Superati i 12 mesi l’eventuale qualifica di Capo Servizio acquisita prima del periodo di riserva decade e per poterla riacquisire il Milite/Ausiliaria deve ripercorrere l’intero iter formativo per Capo Servizio.

Se il periodo di inattività è compreso fra 12 e 24 mesi il Soccorritore, prima di riprendere il servizio attivo, deve obbligatoriamente effettuare il percorso “PROCEDURA PER RIENTRO DA RISERVA”) superiore ai 12 mesi emanato dal Comando Generale.

Se il periodo di inattività supera i 24 mesi continuativi il Milite/Ausiliaria può rientrare in servizio attivo solo con la qualifica di allievo in formazione e dovrà obbligatoriamente ripercorrere tutto l’iter formativo dell’Associazione.

Il Comandante ha la facoltà di dimettere d’ufficio dal Corpo Volontari i Militi e le Ausiliarie che non riprendano il servizio attivo entro 15 giorni dal termine del periodo di riserva loro assegnato.

L’eventuale successivo reintegro nel Corpo è ad insindacabile giudizio del Comandante.

La riserva non può essere concessa agli Allievi.

ART. 14

LIMITI DI ETÀ

I Volontari che hanno compiuto il 65° anno di età se lo desiderano e se il Comandante di Sezione con provvedimento scritto motivato, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, li ritiene idonei possono proseguire nell’attività svolta fino a quel momento, con un rinnovo annuale fino al compimento del 70° anno.

Il Comandante, sentito il parere del Direttore Sanitario di Sezione, può stabilire, a seconda dei compiti loro affidati, un limite di età più elevato di quelli sopra citati per gli appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario.

ART. 15

SERVIZIO CIVILE

I Volontari che svolgono Servizio Civile presso altri Enti possono effettuare servizio in Associazione solo a seguito di autorizzazione scritta rilasciata dal responsabile dell'Ente a cui appartengono.

Chi svolge, invece, Servizio Civile assegnato alla Croce Bianca Milano osserva lo Statuto dell'Associazione, il presente RG e le norme attuative.

ART. 16

ASSEMBLEA DEL CORPO VOLONTARIO

E' indetta e convocata dal Comandante di Sezione a mezzo di lettera personale ovvero con avviso esposto all'albo.

La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno 15 giorni, salvo comprovate ragioni di particolare urgenza.

Copia della convocazione contenente anche l'ordine del giorno deve essere inviata al Comando Generale.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Militi e le Ausiliarie, nonché gli Allievi in Formazione, gli appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario e al Gruppo Giovani che abbiano compiuto 6 mesi di anzianità ed ottenuto la qualifica di Socio.

Gli Allievi in Formazione, gli appartenenti al Corpo Volontario Ausiliario e al Gruppo Giovani che non hanno compiuto i 6 mesi di anzianità possono partecipare alla riunione, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea del Corpo Volontario è organo:

- consultivo del Comando;
- deliberativo solo in occasione dell'elezione dei componenti della Cassa Mance.

Detta Assemblea ha inoltre potere deliberativo sugli argomenti posti, dal Comandante o dalla Cassa Mance, all'ordine del giorno con la specificazione preventiva che l'opinione del Corpo Volontario è richiesta con valore deliberante.

L'Assemblea del Corpo Volontario può essere convocata, in via straordinaria, dal Comandante Generale.

ART. 17

ADDETTO AI SERVIZI FERIALI (DIURNO)

Nelle ore diurne dei giorni feriali la responsabilità della sede, dei servizi, della disciplina e della pulizia della sede sono affidate ad un addetto ai servizi feriali nominato dal Consiglio di Sezione.

Gli appartenenti al Corpo Volontario, che possono svolgere servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, anche se normalmente inquadrati in altre squadre o mansioni, devono attenersi alle disposizioni che vengono loro impartite dal citato addetto.

Questi ha anche l'obbligo di segnalare al Comandante, per iscritto, ogni mancanza nella quale i suddetti, appartenenti al Corpo, incorrono.

Resta comunque inteso che la responsabilità di tutto il personale dipendente fa capo, in generale, al Consiglio di Sezione e, in particolare per ciò che riguarda l'aspetto organizzativo, al Consigliere (la cui scelta può essere estesa, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, anche al Comandante di Sezione) a cui tale delega viene affidata.

ART. 18

NORME SANITARIE

Il Direttore Sanitario di Sezione può sottoporre il personale volontario a visita medica o accertamenti sanitari specifici in qualsiasi momento.

Le visite mediche e gli accertamenti richiesti sono obbligatori.

Ogni appartenente ai quadri operativi dell'Associazione può inoltre richiedere di essere sottoposto in qualsiasi momento a visite mediche di controllo che accertino la sua idoneità al servizio svolto.

Il Comandante attiva le disposizioni igienico-sanitarie formulate dal Direttore Sanitario.

Per quanto riguarda specificatamente il ruolo degli Autisti, la Direzione Sanitaria Generale ed il Comandante Generale possono emanare direttive particolari riguardo alle attitudini specifiche necessarie per chi deve ricoprire il suddetto ruolo.

ART. 19

OBLAZIONI

Le oblazioni volontarie a qualsiasi titolo ricevute durante il servizio devono essere versate. Esse concorrono alla formazione di un fondo detto "Cassa Mance", la cui amministrazione è demandata ad una Commissione, la cui nomina e le cui funzioni sono specificate in un apposito Regolamento

che le singole Sezioni sono autorizzate a darsi. Detto Regolamento deve essere approvato dall'Assemblea di Sezione.

ART. 20

ASSICURAZIONI

L'Associazione provvede a coprire con adeguate polizze tutti i componenti del Corpo Volontario impegnati nell'espletamento dei servizi, soddisfacendo in tal modo le esigenze assicurative previste dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato).

Di ogni incidente che coinvolga i Volontari impegnati in servizio o nelle manutenzioni dei mezzi dell'Associazione deve essere steso immediato rapporto.

ART. 21

ASSISTENZA RELIGIOSA

L'assistenza religiosa e morale è curata e garantita dall'Assistente Ecclesiastico le cui disposizioni, nella materia che gli è affidata, devono essere osservate da ogni appartenente al Corpo Volontario per quanto di competenza.

ART. 22

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

a) Frequenza ed utilizzo dei Locali dell'Associazione

- I componenti del Corpo Volontario possono frequentare i locali dell'Associazione senza intralciare il normale svolgimento delle attività.
- E' tassativamente vietato sostare – qualora sia presenti nelle sedi – nel locale adibito ad uso "Centralino".
- Non possono frequentare i locali dell'Associazione coloro che sono soggetti a provvedimento disciplinare o che sono stati espulsi dall'Associazione.
- E' severamente vietato fumare in tutti i locali della sede, sulle ambulanze e nelle autorimesse dove tale obbligo è rafforzato per la presenza di materiale infiammabile (carburante, ecc...).
- E' vietato asportare qualunque oggetto di proprietà della Sede.

b) Divisa

Il Volontario che svolge servizio in una qualunque delle attività della Croce Bianca Milano, deve, durante il proprio turno, indossare la divisa completa prevista, prescindendo dal proprio ruolo operativo.

La divisa operativa, omologata secondo le disposizioni Regionali e Nazionali vigenti, e la sua fornitura è definita e regolata da apposita delibera del Consiglio Generale ed è così composta:

- Giubbotto
- Pantalone
- Polo Bianca
- Maglione Blu
- Scarponcini antinfortunistici

Ad ogni Volontario è fatto obbligo di:

- curare l'ordine e la pulizia della divisa;
- mantenere un aspetto personale ordinato e pulito, con capelli se lunghi raccolti;
- tenere un comportamento consono al ruolo ed adatto alle varie circostanze;
- non utilizzare la divisa per motivi non inerenti il servizio o attività associative;
- non utilizzare capi personali in sostituzione della divisa;
- tenere esposto sulla divisa il cartellino di riconoscimento e la qualifica;
- non apporre alla divisa distintivi o insegne diversi da quelli previsti o non inerenti il servizio;
- non cedere la propria divisa ad altro volontario;

I Capi Squadra sono autorizzati a vietare l'uscita in servizio ai volontari non in perfetto ordine ovvero a coloro che non indossano degli adeguati presidi di protezione individuale in conformità alle disposizioni vigenti.

La distribuzione della divisa ai volontari viene regolamentata secondo normative interne ad ogni sezione. Si specifica, comunque, che la divisa data al volontario rimane di proprietà della Croce Bianca Milano e quindi in caso di dimissione o allontanamento del volontario, la stessa deve essere restituita alla sede.

c) Turni di servizio

La frequenza ai turni di servizio, fissati dal Comando, è obbligatoria e non sono tollerate assenze se non per gravi e giustificati motivi.

Gli appartenenti al Corpo devono:

- comunicare preventivamente (e comunque non appena è loro nota) l'impossibilità a presenziare ad un turno;
- farsi sostituire in caso di assenza per qualunque causa dovuta, da almeno un pari grado operativo, attivandosi fattivamente per la ricerca di un sostituto da reperire anche proponendo uno scambio temporaneo di turni.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta sanzioni disciplinari da parte del Comandante, mentre i Volontari che risultano assenti ingiustificati per 3 turni consecutivi nell'ambito della stessa squadra, oltre alle suddette sanzioni, vengono automaticamente dimessi dal turno stesso e sospesi cautelativamente dai servizi fino a colloquio con il Comandante.

Ogni Volontario deve prestare la sua opera inserendosi in squadre appositamente organizzate per far fronte a tutte le esigenze del servizio.

E' facoltà del Comandante, per esigenze di organico, trasferire da una squadra all'altra gli appartenenti al Corpo.

d) Squadra notturna.

La squadra notturna non può ospitare, salvo benessere del Capo Squadra, elementi in soprannumero rispetto ai posti letto disponibili.

Il Capo Squadra deve segnalare sul libro delle presenze il nominativo dei presenti e l'ora dell'arrivo in sede.

E' cura del personale del turno di notte ripristinare al mattino l'ordine del posto letto occupato.

e) Equipaggi

Per lo svolgimento dei servizi di emergenza/urgenza l'equipaggio deve essere così composto:

- Autista
- Capo servizio
- 1° Milite/Ausiliaria
- 2° Milite/Ausiliaria (facoltativo) o Allievo in Formazione

Per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario extraospedaliero (o, più brevemente, "servizi secondari") si richiede la presenza di:

- Autista certificato per servizi secondari come da DRG 1743 del 18.01.2006 ed eventuali successive modifiche o qualifica superiore
- 1° Milite/Ausiliaria certificato per servizi secondari come da DRG 1743 del 18.01.2006 ed eventuali successive modifiche o qualifica superiore

- 2° Milite/Ausiliaria certificato per servizi secondari come da DRG 1743 del 18.01.2006 ed eventuali successive modifiche o qualifica superiore (facoltativo) o Allievo in formazione.

I Comandanti sono autorizzati a variare la composizione degli equipaggi in caso di particolari servizi (ad es.: termoculla, dialisi, soccorso avanzato con personale medico, taxi sanitario, ecc...).

L'equipaggio non può mai superare il numero di 4 persone.

ART. 23

GRUPPO GIOVANI

I Comandanti di Sezione hanno il compito di definire e organizzare le attività alle quali partecipano (secondo quanto previsto dallo Statuto) gli appartenenti al Gruppo Giovani per la Croce Bianca Milano.

Gli Iscritti al Gruppo Giovani partecipano alle attività culturali, formative teoriche e addestrative (pratiche o di altra natura) e possono frequentare la Sede Sociale; hanno lo scopo principale di far conoscere i molteplici aspetti dell'Associazione, con particolare riguardo ai principi che la animano.

Ai componenti del Gruppo Giovani è assolutamente vietato svolgere servizi di qualsiasi tipo a bordo dei mezzi dell'Associazione; unica eccezione è rappresentata dalla partecipazione alle manifestazioni storiche e/o di rappresentanza.

Agli iscritti al gruppo è inibita qualunque attività operativa.

Qual ora una volta raggiunta la maggiore età l'iscritto al Gruppo Giovani transiti direttamente nel Corpo Volontario con la qualifica di Allievo in Formazione i crediti formativi acquisiti precedentemente sono riconosciuti validi per il proseguo delle attività istituzionali all'interno della Croce Bianca Milano.

Qualsiasi tipo di esercitazione pratica prevista per il completamento dell'attività formativa deve essere svolta sempre e solo sotto la costante supervisione di un appartenente al Corpo Volontario avente almeno la qualifica di Capo Servizio.

Il Comandante Generale può eccezionalmente autorizzare la loro partecipazione ad eventuali esercitazioni a bordo dei mezzi dell'Associazione, in presenza del permesso scritto degli esercenti la patria potestà e in aggiunta ai documenti normalmente richiesti per l'iscrizione all'Associazione, in qualità di Allievi in formazione.

ART. 24

CORPO VOLONTARIO AUSILIARIO

Il Comandante può inserire i Soci ordinari, compresi anche i Militi/Ausiliarie che abbiano cessato il servizio attivo, nel Corpo Volontario Ausiliario, destinato allo svolgimento di quelle attività collaterali (ovvero per le quali non è richiesta la preparazione specifica degli appartenenti al Corpo Volontari Militi e Ausiliarie) cui gli stessi si rivelassero adatti.

Il Comandante di Sezione decide a quali attività destinare i Volontari Ausiliari, facendo frequentare loro, se il tipo di attività svolta dovesse richiederlo, i corsi previsti nell'art. 7.5) del presente Regolamento.

I Volontari Ausiliari che non appartengono alla categoria dei Soci, devono, prima di conseguire la qualifica di Socio, effettuare un periodo di prova in servizio attivo di almeno 6 mesi, analogamente a quanto indicato per gli allievi militi e ausiliari in formazione nell'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 25

QUOTE SOCIALI

Gli appartenenti al Corpo Volontario sono tenuti al pagamento della quota sociale di cui all'art. 14 dello Statuto: quelli in servizio attivo assolveranno l'obbligo con 1/4 della quota fissata, quelli a riserva con la quota integrale.

Anche per gli appartenenti al Corpo Volontario si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 capoversi C e D dello Statuto.

ART. 26

RICONOSCIMENTI

I Volontari che si distinguono: per numero di servizi, diligenza e disciplina nell'Associazione, presenza ai turni e che compiono atti di particolare merito possono venire premiati con:

- a) Encomio semplice
- b) Encomio solenne
- c) Medaglia di bronzo
- d) Medaglia d'argento
- e) Medaglia di Vermeille
- f) Medaglia d'oro

I riconoscimenti di cui ai punti a) e b) sono conferiti dal Comandante.

Le proposte per i riconoscimenti di cui ai punti c), d), e) sono presentate dal Comandante al Consiglio di Sezione per la ratifica.

La medaglia d'oro su proposta del Comandante e con il consenso del Consiglio di Sezione è conferita dal Consiglio Generale.

E' facoltà delle sezioni premiare, con cadenza quinquennale, i Militi e le Ausiliarie che abbiano superato i 5 anni di anzianità.

ART. 27

SANZIONI DISCIPLINARI

I componenti il Corpo Volontari sono tenuti all'osservanza di tutte le norme vigenti nell'Associazione in forza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Disposizioni, scritte od orali, di servizio.

Ogni trasgressione viene punita con:

- a) Ammonimento da parte di qualsiasi organo disciplinare.
- b) Sospensione temporanea, dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza delle Sedi e delle Delegazioni dell'Associazione, fino a un massimo di trenta giorni da parte del Comandante.

Contro il provvedimento del Comandante è ammesso ricorso al Consiglio di Sezione.

- c) Sospensione temporanea dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza della Sede e delle Delegazioni dell'Associazione fino ad un massimo di novanta giorni da parte del Consiglio di Sezione.

Contro il provvedimento del Consiglio di Sezione è ammesso ricorso alla Commissione di Disciplina.

- d) Sospensione temporanea dal servizio ed eventualmente anche dalla frequenza della Sede e delle Delegazioni dell'Associazione per periodi anche superiori ai novanta giorni ovvero l'espulsione dall'Associazione da parte della Commissione di disciplina.

Contro le decisioni della Commissione di Disciplina che comporta l'espulsione è ammesso il ricorso al Consiglio Generale.

Contro le decisioni della Commissione di Disciplina che comportano sanzioni diverse dall'espulsione è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva.

- e) Deferimento da parte di un organo di primo grado inferiore, che ritenga di dover infliggere una sanzione superiore a quella consentita dalla propria competenza ad uno degli organi di primo grado superiore ritenuto competente.

I deferimenti possono prevedere la sospensione cautelativa dal servizio ed eventualmente dalla frequenza della/e Sede/i e delle Delegazioni fino a diversa decisione dell'organo investito.

Il ricorso contro le sanzioni deve essere inoltrato all'organo d'appello competente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento.

Il Volontario sottoposto a procedimento disciplinare, ad eccezione di quello che si svolga davanti al Comandante, può farsi assistere da un altro Socio in qualità di difensore.

I provvedimenti disciplinari vengono registrati sulla scheda personale ed esposti all'Albo per una durata non inferiore a 15 giorni.

E' lasciato alla sensibilità delle persone e degli organi che hanno il compito di promuovere i giudizi disciplinari o di pronunciare i giudizi medesimi, di assumere le iniziative quando necessarie, di valutare i fatti e di graduare le sanzioni, valutata ogni opportuna circostanza; è riservato ai massimi organi disciplinari dell'Associazione, Commissione di Disciplina e Consiglio Generale, di esercitare un discreto controllo affinché tutti compiano il loro dovere, compreso quello, sgradevole, di infliggere le necessarie sanzioni. I provvedimenti di cui ai precedenti punti c), d), e) del presente articolo dovranno essere notificati a mezzo lettera personale.

Qualsiasi sanzione disciplinare, a prescindere dal fatto che venga inflitta da un organo centrale o sezionale, è valida in tutte le Sezioni dell'Associazione.

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dal servizio (con eventuale interdizione dalla frequenza delle Sedi o Delegazioni dell'Associazione), nonché quelle che prevedono la sospensione o la revoca di qualifiche operative devono essere comunicate "in forma breve" al Segretario Generale, che ha il compito di trasmetterle a tutte le Sezioni dell'Associazione. (La comunicazione deve contenere il tipo di sanzione e l'organo che l'ha inflitta nonché il nominativo del Socio colpito dal provvedimento. Per nessun motivo il riferimento specifico a luoghi, fatti o persone diverse deve essere comunicato).

Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni statutarie (art. 55/56/57/58/59).

ART. 28

TRASFERIMENTI

Ogni appartenente al Corpo può chiedere per iscritto – al proprio Comandante di Sezione – il nulla osta per il trasferimento ad altra Sezione. Una copia della richiesta va inviata al Comandante della Sezione di appartenenza ed un'altra al Comandante della Sezione di destinazione.

Il trasferimento diventa operativo solo dopo che i Comandanti sia della Sezione di appartenenza sia della Sezione di destinazione hanno concesso, a loro insindacabile giudizio, apposito nulla-osta che deve essere comunicato per iscritto (mezzo comunicazione postale e/o affissione in bacheca al Volontario). Il consenso oppure il rifiuto al rilascio di entrambi i nulla-osta devono, in ogni caso, essere comunicati per iscritto e conservati nella cartella personale del Volontario.

Di detto trasferimento il Consiglio di Sezione di appartenenza deve prendere atto e trasmettere tutta la documentazione, in originale, relativa al Volontario alla Sezione accettante entro 60 giorni.

Il Volontario mantiene nella nuova Sezione le stesse qualifiche operative possedute nella Sezione di provenienza; eventuali iter formativi già iniziati nella Sezione di provenienza devono essere comunque completati secondo le modalità previste dai Regolamenti dell'Associazione.

ART. 29

POSSIBILITA' DI EFFETTUARE SERVIZI IN ALTRE SEZIONI

Gli appartenenti al Corpo Volontario possono effettuare servizi in altre Sezioni dell'Associazione previa autorizzazione del Comandante di Sezione nella Sezione ospitante.

Prima di concedere tale autorizzazione il Comandante di Sezione deve:

- accertarsi che non ci sono provvedimenti disciplinari in corso nei confronti del Volontario;
- accertarsi che il Volontario che si presenta ad effettuare servizio non è di turno nella Sezione di appartenenza o comunque necessario per particolari esigenze di servizio;
- accertarsi della qualifica del Volontario (Autista, Capo Servizio, Milite/Ausiliaria, Allievo/a in formazione).

Gli accertamenti sopra descritti devono essere effettuati interpellando, telefonicamente, il Comandante della Sezione di appartenenza del Volontario.

Dette verifiche debbono essere annotate sul registro di turno specificando anche il nominativo del Comandante interpellato.

Non è necessaria alcuna ulteriore autorizzazione da parte della Sezione di appartenenza nel caso il Volontario svolga servizio presso altre Sezioni saltuariamente.

I Comandanti possono, invece, subordinare il loro consenso a che i propri Volontari prestino servizio in altre Sezioni con carattere di continuità e/o regolarità all'esistenza di precisi accordi con il Comandante della Sezione ospitante.

E' fatto divieto assoluto, pena l'espulsione dal Corpo Volontario da parte del Comandante, di effettuare servizio a bordo di ambulanza presso altri Enti/Associazioni fintanto che si è inquadrati nel Corpo Volontario dell'Associazione.

Tuttavia - in deroga a quanto disposto in argomento al precedente art. 5, punto 4 - il Comandante Generale del Corpo Volontario può, a suo insindacabile giudizio, autorizzare ad effettuare - in casi particolari e/o temporanei e indicando comunque per iscritto tempi e modalità - servizio di volontariato presso e nell'ambito di altre Associazioni (in possesso della qualifica di ONLUS) di pronto soccorso e pubblica assistenza a bordo di ambulanza.

Sempre in deroga a quanto disposto in argomento al precedente art. 5, punto 4 - il Comandante Generale del Corpo Volontario può, su proposta del Comandante e del Presidente di Sezione ed a suo insindacabile giudizio, autorizzare ad effettuare servizio presso la nostra Associazione, in qualità di Volontario, personale che operi a bordo di ambulanza, in qualità di dipendente, presso altre Associazioni di Volontariato (in possesso della qualifica di ONLUS) .

ART. 30

DIMISSIONI

Le dimissioni dal Corpo Volontario devono essere presentate, per iscritto, al Comandante; per avere effetto anche come dimissioni da Socio devono essere accettate anche dal Consiglio di Sezione.

Al momento delle dimissioni il volontario deve restituire il tesserino di riconoscimento e la divisa.

ART. 31

PASSAGGIO DA VOLONTARIO A DIPENDENTE

Gli Iscritti che vengono inquadrati in forza al personale dipendente sono dimissionati dal Corpo Volontario, mantenendo tuttavia l'iscrizione alla Croce Bianca Milano. Di tale passaggio deve risultare atto formale scritto.

Per quanto attiene all'inquadramento, alle mansioni, alla definizione di diritti e doveri del Corpo Dipendente si rimanda agli eventuali Regolamenti emanati dal Consiglio Generale e/o di Sezione.

ART. 32

REGISTRO SOCI

Per tutti gli Iscritti è prevista la raccolta, cartacea e/o informatica, dei requisiti di ammissione, attività svolte, cariche sociali ricoperte, periodi di riserva, dimissioni, eventuali provvedimenti disciplinari; tale materiale è mantenuto dalla Segreteria del Comando e/o di Sezione della Croce Bianca Milano nel rispetto della legislazione vigente al riguardo del trattamento dei dati personali.

ART. 33

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento deve essere approvato dal Consiglio Generale.

Copia del presente Regolamento Generale va consegnata – in forma cartacea/informatica - ad ogni Volontario all'atto dell'accettazione della sua domanda.

Una copia va tenuta a disposizione, in visione, nella segreteria del Comando.

Il presente Regolamento annulla i precedenti.